

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 552)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1959

Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 26 novembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, regola la posizione, i compiti ed il trattamento economico degli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco, per campagne di istruzione professionale, su navi della Marina mercantile.

Dopo la parentesi dovuta agli avvenimenti bellici, attesa l'indiscutibile utilità che le summenzionate campagne presentano ai fini di un incremento dell'istruzione professionale degli ufficiali, si è ritenuto opportuno ripristinare i turni di imbarco previsti dall'articolo 2 del citato regio decreto-legge.

L'articolo 5 del provvedimento stesso fissa in lire 16 e lire 14 il soprassoldo giornaliero

da corrispondere, in aggiunta alle normali competenze, rispettivamente agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali in sottordine, durante detti turni di imbarco.

Essendo ovviamente indispensabile procedere ad un'equa rivalutazione delle misure dei soprassoldi in parola, è stato ora predisposto il presente disegno di legge con il quale si provvede a portare tali misure rispettivamente a lire 560 e 480.

All'aumento viene data decorrenza dal 1° luglio 1958 per farla coincidere con l'inizio dell'esercizio finanziario, convalidandosi con apposita norma i pagamenti che in precedenza si sono dovuti disporre a favore degli ufficiali imbarcati.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1958, l'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, è sostituito dal seguente:

Art. 5. — « Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480. Nessun altro assegno speciale è loro dovuto.

Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza aumento a titolo di cambio.

Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del Ministero della difesa per la parte relativa

agli ufficiali del Corpo di Stato maggiore e del Genio navale e su quello del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto ».

Art. 2.

Sono convalidati i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1958 nelle misure indicate nell'articolo precedente.

Art. 3.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sarà fatto fronte, in ragione di lire 150.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e in ragione di lire 50 mila con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.